

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente¹

(Ordinanza sull'agricoltura biologica)

del 22 settembre 1997 (Stato 28 dicembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio,⁵

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁶ Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

- a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale;
- c. le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli alimenti per animali non compresi nella lettera a.

² La presente ordinanza non si applica all'acquacoltura e ai suoi prodotti.

RU 1997 2498

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

² RS 910.1

³ RS 817.0

⁴ RS 946.51

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Art. 2⁷ Designazione

¹ I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere designati come prodotti biologici se sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati conformemente alla presente ordinanza.

² Per la designazione come prodotto biologico possono essere utilizzate le denominazioni seguenti o denominazioni usuali derivate da esse (come: bio- öko-):

- a. tedesco: biologisch, ökologisch;
- b. francese: biologique;
- c. italiano: biologico;
- d. romancio: biologic.

³ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può stabilire un segno da usare facoltativamente per la designazione dei prodotti corrispondenti alle disposizioni della presente ordinanza. Per prodotti ottenuti in Svizzera esso può stabilire un proprio segno.

⁴ La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti secondo la presente ordinanza non devono suscitare l'impressione che i prodotti, i loro ingredienti o una materia prima di un alimento per animali siano stati ottenuti secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in questione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il modo di produzione.

⁵ La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione e nell'importazione è stato certificato.

⁶ I marchi con le designazioni secondo i capoversi 2 e 4 possono essere utilizzati soltanto se il prodotto è stato ottenuto secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 3 Principi⁸

La produzione e la preparazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti:

- a. sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali;
- b. è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici;
- c.⁹ si rinuncia all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e dei loro derivati. Fanno eccezione i prodotti veterinari;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

- d. i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati;
- e.¹⁰ il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi aziendali;
- f.¹¹ gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza.

Art. 4 Definizioni

Secondo la presente ordinanza si intende per:

- a.¹² prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;
- b. produzione biologica: la produzione secondo le prescrizioni dell'articolo 3 e del capitolo 2;
- c.¹³ preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali, nonché l'imballaggio e/o la modifica dell'etichettatura concernente il riferimento all'agricoltura biologica dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;
- d. commercializzazione: la detenzione in vista della vendita, la vendita o un altro modo di immissione in commercio e la fornitura di un prodotto;
- e.¹⁴ prodotti derivati da organismi geneticamente modificati: i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi, ma che tuttavia non ne contengono.

Art. 5¹⁵ Aziende biologiche

¹ Per azienda biologica s'intende qualsiasi azienda secondo l'articolo 6 o qualsiasi azienda d'estivazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sulla terminologia agricola, nella quale la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

² In deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulla terminologia agricola, un'azienda biologica è considerata autonoma se dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato.

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

¹⁶ **RS 910.91**

Capitolo 2: Esigenze in materia di produzione biologica

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Principio della globalità aziendale

L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente.

Art. 7 Deroghe al principio della globalità aziendale

¹ Per i vigneti e le colture frutticole perenni di un'azienda biologica che non sono gestiti biologicamente, occorre in ogni caso fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁷ sui pagamenti diretti (OPD).¹⁸

² Il Dipartimento può autorizzare a singole aziende, per scopi di ricerca, deroghe al principio della globalità aziendale.

Sezione 2: Conversione

Art. 8 Conversione normale

¹ Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate durante due anni aziende di conversione. Si considera data di conversione il 1° gennaio. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici acquisite dopo la conversione.¹⁹

^{1bis} L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può fissare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi e la produzione di germogli.²⁰

² Durante la conversione devono essere rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

³ All'inizio della conversione, il produttore e l'ente di certificazione stabiliscono di comune intesa tutti i provvedimenti atti a garantire durevolmente il rispetto e il controllo delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 9 Conversione per tappe

¹ Se comporta rischi la cui assunzione da parte dell'azienda non può essere pretesa, la conversione immediata e completa di un'azienda che pratica la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura o la coltura di piante ornamentali può essere effettuata per tappe. L'insieme dell'azienda deve essere completamente convertito entro cinque anni; sono fatte salve le aziende secondo l'articolo 7 capoverso 1.

¹⁷ RS 910.13

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

² L'Ufficio federale decide circa l'ammissibilità della conversione per tappe.²¹

³ In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:

- a. allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle tappe e un calendario;
- b. impedimento di qualsiasi dispersione di materie ausiliarie non autorizzate;
- c. delimitazione chiara delle superfici coltivate diversamente;
- d. raccolta e immagazzinamento separati dei prodotti ottenuti con metodi diversi;
- e.²² presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD²³ per le superfici non coltivate biologicamente;
- f. prelievo annuo di un campione destinato all'analisi dei residui nei prodotti ottenuti biologicamente;
- g. rispetto delle ulteriori esigenze secondo l'allegato 1.

⁴ Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l'Ufficio federale può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.²⁴

⁵ La produzione parallela è vietata nei casi seguenti:

- a. varietà non chiaramente distinguibili;
- b. animali appartenenti alla stessa categoria di animali da reddito.²⁵

Sezione 3: Produzione vegetale

Art. 10 Fertilità e attività biologica del suolo

La fertilità e l'attività biologica del suolo vanno mantenute e possibilmente aumentate. A questo scopo occorre prendere segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a. coltivare il suolo in modo da mantenerne durevolmente la capacità di rendimento, tenendo conto delle sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche;
- b. promuovere la biodiversità;
- c. pianificare la rotazione e le parti delle diverse colture, nonché lo sfruttamento delle praterie e del suolo in modo da evitare i problemi legati alla ro-

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

²³ **RS 910.13**

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

tazione delle colture, l'erosione del suolo, il dilavamento e la lisciviazione di elementi nutritivi e di prodotti fitosanitari²⁶;

- d. garantire, nella coltivazione, una copertura vegetale che permetta di ridurre al minimo l'erosione e la perdita di sostanze nutritive e di prodotti fitosanitari;
- e. differenziare l'intensità dello sfruttamento delle colture foraggere e adattarla all'ubicazione.

Art. 11 Protezione dei vegetali

¹ Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a. scelta adeguata delle specie e delle varietà;
- b. rotazione adeguata delle colture;
- c. procedimenti meccanici;
- d. procedimenti termici, limitando la sterilizzazione del suolo tramite vapore all'orticoltura protetta e alla produzione di piantine;
- e. promovimento e protezione di animali utili mediante la creazione di condizioni favorevoli (siepi, siti di nidificazione, disseminazione di organismi utili).

² Il Dipartimento stabilisce i prodotti fitosanitari ammissibili nonché il loro modo di utilizzazione. È fatta salva la procedura di autorizzazione secondo l'ordinanza del 23 giugno 1999²⁷ sui prodotti fitosanitari²⁸.

³ I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto in caso di immediata minaccia per le colture.

⁴ L'impiego di regolatori della crescita, di prodotti per il disseccamento e di erbicidi non è permesso.

Art. 12 Concimazione

¹ I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata.

² Il Dipartimento determina i concimi²⁹ autorizzati, nonché il modo di utilizzarli.

³ Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive, tenendo conto del bisogno dei vegetali sul luogo di produzione (potenziale di rendimento) e delle riserve di sostanze nutritive nel suolo. In merito

²⁶ Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS **916.161**). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.

²⁷ RS **916.161**

²⁸ Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS **916.161**).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS **916.171**).

occorre prendere in considerazione i risultati di analisi riconosciute del suolo o dei vegetali.

⁴ La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque.

⁵ Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia.

⁶ Le aziende che provano di fornire le prestazioni ecologiche richieste secondo l'OPD³⁰ possono concludere tra di loro contratti di presa a carico di concime aziendale.³¹

Art. 13 Sementi, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione

¹ Le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione devono provenire da aziende biologiche.

² La pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo il presente capitolo, durante almeno una generazione e, nel caso di colture perenni, durante due cicli vegetativi.

³ In deroga al capoverso 1, può essere utilizzato materiale vegetativo moltiplicato *in vitro* e certificato secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998³² sulle sementi.³³

⁴ Sono fatte salve le esigenze stabilite nell'ordinanza sulle sementi.

Art. 14 Raccolta di piante selvatiche

¹ La raccolta di piante e di parti di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente in campagna, nei boschi e su superfici agricole è considerata produzione nel quadro dell'agricoltura biologica se:

- a. queste superfici non sono state trattate con prodotti non autorizzati durante i tre ultimi anni prima della raccolta;
- b. la raccolta non danneggia la stabilità dell'ambiente naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta.

² L'area di raccolta deve essere geograficamente delimitata.

³ La raccolta deve essere accuratamente documentata.

³⁰ RS 910.13

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

³² RS 916.151

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁴ La procedura di controllo prevista per le aziende biologiche è applicabile per analogia.

Sezione 4: Tenuta di animali da reddito

Art. 15³⁴ Esigenze relative alla detenzione di animali

¹ I bovini, compresi gli animali delle specie *Bubalus* e *Bison*, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all'aria aperta contenute nell'articolo 61 OPD³⁵ e nelle relative disposizioni di esecuzione. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali contenute nell'articolo 60 OPD e nelle disposizioni di esecuzione.

² Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari per quanto concerne:

- a. gli impianti delle stalle;
- b. la detenzione e l'allevamento;
- c. i pascoli e le corti.

³ Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre categorie di animali da reddito.³⁶

Art. 15a³⁷ Stabulazione fissa

¹ La stabulazione fissa è vietata.

² D'intesa con l'ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per:

- a. determinati animali, durante un periodo limitato, per motivi di sicurezza o di protezione degli animali;
- b. i bovini nelle piccole aziende.

³ Il Dipartimento può fissare la grandezza delle piccole aziende.

Art. 15b³⁸ Estivazione

Se gli animali sono estivati, l'estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l'estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze dell'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 marzo 2000³⁹ sui contributi d'estivazione (OCEst).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

³⁵ **RS 910.13**

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

³⁹ **RS 910.133**

Art. 16⁴⁰ Principi che reggono l'alimentazione degli animali

¹ L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo.

² I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati.

Art. 16^a⁴¹ Alimenti per animali

¹ Il Dipartimento determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in cui devono essere utilizzati.

² L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica.

³ L'incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato a concorrenza del 30 per cento in media della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall'azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un'azienda in conversione al 100 per cento.

⁴ La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la materia secca degli ingredienti di origine agricola:

- a. il 10 per cento del consumo totale dei ruminanti;
- b. il 20 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non ruminanti.

⁵ La quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione giornaliera ammonta al 25 per cento della sostanza secca.

⁶ In caso di perdita di produzione di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, l'Ufficio federale può autorizzare determinati detentori di animali direttamente interessati a utilizzare, per una durata limitata e in una zona determinata, una percentuale più elevata di alimenti non biologici.

⁷ Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella legislazione relativa agli alimenti per animali.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

Art. 16b⁴² Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali

¹ Almeno il 60 per cento della sostanza secca che compone la razione dei ruminanti deve provenire da foraggi grezzi, freschi, essiccati o insilati.

² I giovani mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato, di preferenza materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo. Detto periodo è funzione della categoria di animali. Esso è di tre mesi per i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.

³ Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (i loro prodotti e sottoprodotti), nonché di semi oleosi (i loro prodotti e sottoprodotti).

Art. 16c⁴³ Allevamento

¹ Occorre promuovere la salute e la produttività (vitalità) degli animali da reddito nonché la qualità dei prodotti animali con la scelta di razze e di metodi di allevamento adeguati.

² La riproduzione degli animali da reddito deve essere basata su metodi naturali.

³ L'inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (p. es. trasferimento di embrioni) sono tuttavia vietate. L'Ufficio federale può autorizzare deroghe per conservare le risorse genetiche minacciate. Gli animali interessati e i loro prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.

⁴ È vietato stabulare animali provenienti da un trasferimento di embrioni. Fanno eccezione i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente. Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima della sua conversione possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.⁴⁴

Art. 16d⁴⁵ Salute degli animali

¹ La profilassi si basa sui principi seguenti:

- a. scelta di razze o di linee genetiche appropriate;
- b. applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle infezioni;

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

- c. utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali;
- d. mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali.

² Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se necessario in condizioni di isolamento e in locali adeguati.

³ L'utilizzazione di medicinali veterinari nella detenzione biologica di animali deve rispettare i principi seguenti:

- a. i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici, essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, animali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo scopo dal Dipartimento devono essere utilizzati preferendoli ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizione che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento;
- b. se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare sofferenze all'animale, è lecito ricorrere a medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un veterinario;
- c. l'utilizzazione di coccidiostatici, l'iniezione profilattica di ferro ai suini, nonché l'utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate. Tuttavia, gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell'ambito di un trattamento veterinario terapeutico;
- d. la somministrazione profilattica di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata.

⁴ Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa legale prescritto.

⁵ Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individualmente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame e dei piccoli animali.

⁶ Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i trattamenti vermifughi.

⁷ Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati soltanto i prodotti enumerati nella lista della Stazione federale di ricerche lattiere.

⁸ Il termine d'attesa tra l'ultima somministrazione, nelle condizioni normali d'uso, di medicinali allopatrici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell'agricoltura biologica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno eccezione

i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un'afezione alla mammella.

⁹ Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di due o un massimo di tre trattamenti a base di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell'articolo 16b capoverso 2; sono eccettuate le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, nonché i trattamenti nell'ambito di programmi statali contro le epizootie.

Art. 16^{e46} Provvedimenti zootecnici

¹ Occorre ridurre al minimo le operazioni zootecniche. Esse devono essere effettuate all'età più appropriata degli animali da personale qualificato.

² Le operazioni come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di animali adulti e l'utilizzazione di anelli nasali per i suini sono vietate. In casi ben fondati, l'Ufficio federale può accordare deroghe nelle regioni di estivazione, per quanto concerne la decornazione e l'applicazione di anelli nasali ai maiali.

³ Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti:

- a. l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini, per quanto sia necessario per migliorare la salute, il benessere e l'igiene degli animali;
- b. la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni di sicurezza;
- c. la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti. Per i maiali, l'età massima alla quale questa operazione può essere effettuata è di 14 giorni.

Art. 16^{f47} Origine degli animali

¹ Possono essere stabulati soltanto animali da reddito provenienti da aziende biologiche. Sono eccettuati i cavalli da sella e da traino, gli animali per il tempo libero nonché i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente.⁴⁸

² Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno:

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

- a. 12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie Bubalus e Bison);
- b. almeno 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;
- c. almeno 6 mesi se si tratta di animali da latte;
- d. almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni;
- e. 6 settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d'uova.

³ Allo scopo di costituire un effettivo, i vitelli e i piccoli ruminanti destinati alla produzione di carne possono essere commercializzati come provenienti dall'agricoltura biologica per quanto siano stati tenuti nell'azienda biologica fino al momento della loro macellazione, durante i seguenti periodi di tempo:

- a. almeno 6 mesi se si tratta di vitelli;
- b. almeno 2 mesi se si tratta di piccoli ruminanti.

⁴ Onde completare l'accrescimento naturale e assicurare il rinnovo dell'effettivo, giovani animali femmine nullipari provenienti da allevamenti non biologici possono essere introdotti annualmente nell'azienda, d'intesa con l'ente di certificazione, a concorrenza di un massimo del 10 per cento dell'effettivo di equini o di bovini adulti (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20 per cento dell'effettivo di suini, ovini o caprini adulti, se gli animali provenienti da allevamenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente. Nelle aziende biologiche che detengono meno di 10 bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un animale all'anno.

⁵ Su domanda, l'Ufficio federale può accordare per singole aziende deroghe che non superano un massimo del 40 per cento dell'effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in quantità sufficienti, nei casi seguenti:

- a. estensione importante della detenzione;
- b. cambiamento di razza;
- c. costituzione di un nuovo ramo della produzione animale;
- d. necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice.

⁶ L'Ufficio federale autorizza il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali provenienti da aziende non biologiche in caso di mortalità elevata a causa d'epizootia o di catastrofe, per quanto gli animali provenienti da allevamenti biologici non siano disponibili in numero sufficiente.

⁷ I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

Art. 16g⁴⁹ Età minima di macellazione per il pollame

¹ Per il pollame, l'età minima di macellazione è di:

- a. 81 giorni per i polli d'ingrasso;
- b. 49 giorni per le anatre di Pechino;
- c. 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- d. 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- e. 92 giorni per le anatre bastarde;
- f. 94 giorni per le galline faraone;
- g. 140 giorni per i tacchini e le oche.

² I produttori che non applicano siffatte norme relative all'età minima di macellazione devono utilizzare razze a crescita lenta.

Art. 16h⁵⁰ Allevamento di api e prodotti apicoli

¹ Per l'allevamento di api il Dipartimento può consentire deroghe al principio della globalità aziendale e alla conversione globale dell'azienda.

² Può emanare altre disposizioni concernenti l'alimentazione delle api, l'ubicazione delle arnie, la salute degli animali, la provenienza delle api, l'identificazione, il controllo, la produzione, la lavorazione e l'immagazzinamento dei prodotti apicoli.

³ Può stabilire che per determinate zone o regioni i prodotti ivi ricavati non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.

Capitolo 3: Designazione

Sezione 1: Prodotti non destinati all'alimentazione

Art. 17

¹ I prodotti non destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto alle condizioni seguenti:

- a. la designazione verte chiaramente sulla produzione agricola;
- b. i prodotti sono stati ottenuti o preparati biologicamente o sono stati importati secondo l'articolo 22;
- c. i prodotti sono stati ottenuti, preparati o importati da un'impresa sottoposta a una procedura di controllo secondo il capitolo 5;
- d. il nome o il numero di codice dell'ente di certificazione competente per l'impresa è indicato sull'imballaggio.

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

² Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per animali.⁵¹

³ Sui documenti di accompagnamento e sugli imballaggi o i recipienti degli alimenti per animali deve essere indicata la percentuale effettiva di alimenti prodotti a partire da superfici in conversione.⁵²

Sezione 2:⁵³ Derrate alimentari

Art. 18 Designazione nella denominazione specifica

¹ I prodotti destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti:

- a. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante;
- b. al massimo il 5 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola non proviene dalla produzione biologica. Il Dipartimento determina tali ingredienti;
- c. sono stati utilizzati soltanto ingredienti di origine non agricola autorizzati dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI);
- d. il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola sono stati trattati soltanto con le sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzate dal Dipartimento d'intesa con il DFI;
- e.⁵⁴ il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzanti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell'articolo 22*b* capoverso 8 dell'ordinanza del 1° marzo 1995⁵⁵ sulle derrate alimentari (ODerr);
- f. il prodotto è stato ottenuto, preparato o importato da un'impresa sottoposta a una procedura di controllo secondo il capitolo 5;
- g. il prodotto porta l'indicazione del nome o del numero di codice dell'ente di certificazione competente per l'impresa che ha realizzato l'ultima operazione di produzione o di preparazione;
- h. il riferimento all'agricoltura biologica è completato da un riferimento agli ingredienti in questione di origine agricola, nella misura in cui queste indicazioni non appaiano nell'elenco degli ingredienti.

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁵⁵ RS **817.02**

² Il Dipartimento, d'intesa con il DFI, autorizza soltanto:

- a. gli ingredienti di origine non agricola senza i quali è provato che la derrata alimentare in questione non può essere prodotta o conservata;
- b. le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono usualmente utilizzate nella trasformazione di derrate alimentari e senza le quali è provato che la derrata alimentare in questione non può essere prodotta.

³ Il Dipartimento determina gli ingredienti di origine agricola che non sono ottenibili come prodotti biologici o non lo sono in quantità sufficiente.

⁴ Finché un ingrediente di origine agricola non è stato autorizzato dal Dipartimento, l'Ufficio può, su domanda, autorizzarne temporaneamente l'utilizzazione in quantità limitata. Nella domanda, il richiedente deve motivare e provare la penuria e l'impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito. In tale ambito deve indicare la durata prevedibile della penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la situazione.

Art. 19 Indicazioni complementari

Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all'articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari nell'elenco degli ingredienti e come prodotto biologico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso soltanto alle condizioni seguenti:

- a. almeno il 70 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante;
- b. il riferimento all'agricoltura biologica appare in relazione agli ingredienti di cui trattasi; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco;
- c. nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto appare una siffatta indicazione: "l'X% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto secondo le norme basilari dell'agricoltura biologica"; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco degli ingredienti e non deve essere più vistosa della denominazione specifica;
- d.⁵⁶ gli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla produzione biologica sono stati ammessi dal Dipartimento secondo l'articolo 18 capoverso 3 o autorizzati temporaneamente dall'Ufficio giusta l'articolo 18 capoverso 4;
- e.⁵⁷ le esigenze fissate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c-h e capoverso 2 sono adempiute.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

⁵⁷ Introdotta dal il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

Sezione 3: Prodotti provenienti da aziende in conversione

Art. 20

¹ I prodotti provenienti dalle aziende in conversione e designati secondo gli articoli 17 o 18 devono inoltre essere provvisti della menzione di conversione «ottenuto nel quadro della conversione all'agricoltura biologica».

² I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere designati come prodotti biologici soltanto quattro mesi dopo la data di conversione.

³ Questi prodotti non devono dare l'impressione di provenire da un'azienda interamente convertita all'agricoltura biologica.

⁴ La menzione di conversione non deve essere più vistosa della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri. Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro della conversione»; le indicazioni concernenti l'agricoltura biologica non devono essere più vistose della menzione di conversione per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.

⁵ Gli ingredienti d'origine agricola provenienti dalle aziende in conversione possono essere designati come tali per mezzo della menzione di conversione nelle indicazioni complementari secondo l'articolo 19. Tuttavia non possono essere presi in considerazione nel calcolo della parte minima di cui nell'articolo 19 lettera a.

⁶ La denominazione specifica può fare riferimento all'agricoltura biologica soltanto se il prodotto contiene al massimo un ingrediente di origine agricola.⁵⁸

⁷ I prodotti provenienti dalle aziende che si convertono per tappe possono essere designati senza menzione di conversione se la particella di cui trattasi è in conversione da almeno due anni e tutte le branche dell'azienda sono in conversione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 21⁵⁹

In un prodotto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, un ingrediente ottenuto secondo le norme dell'agricoltura biologica non deve essere mescolato con un ingrediente dello stesso genere ottenuto secondo altre norme.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Capitolo 4: Prodotti importati

Art. 22 Principi

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici:

- a. se sono stati ottenuti e preparati secondo norme equivalenti a quelle stabilite nei capitoli 2 e 3;
- b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo equivalente a quella del capitolo 5.

Art. 23 Elenco dei Paesi

¹ Il Dipartimento allestisce l'elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni dell'articolo 22.

² L'elenco deve indicare per ogni Paese l'autorità competente nonché gli enti riconosciuti di certificazione. Inoltre il Dipartimento può specificare i prodotti, le regioni o le imprese.

Art. 24 Autorizzazione particolare

¹ L'Ufficio autorizza la commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23 capoverso 1, se è provato che i prodotti soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.

² L'autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni summenzionate. Essa decade se un Paese d'origine è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 23.

³ Le autorizzazioni particolari valide sono pubblicate annualmente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Capitolo 5: Procedura di controllo

Sezione 1: Obblighi delle imprese

Art. 25 Produttori

¹ I produttori devono:

- a. tenere una contabilità;
- b.⁶⁰ tenere un registro dettagliato della produzione vegetale, della detenzione di animali da reddito, nonché dell'utilizzazione di alimenti per animali e di materie ausiliarie;
- c. immagazzinare, nell'azienda biologica o, nel caso di aziende che praticano la frutticoltura e la viticoltura, nelle unità di produzione biologica, soltanto

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

mezzi di produzione la cui utilizzazione è autorizzata nel quadro dell'agricoltura biologica;

- d. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e a tutte le particelle, mettere a sua disposizione la contabilità aziendale e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le informazioni utili.

² Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

Art. 26 Imprese di preparazione e di importazione

¹ Le imprese di preparazione e di importazione devono:

- a. tenere una contabilità aziendale di cui l'ente di certificazione può prendere visione, nella misura in cui sia necessario per il controllo;
- b. immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
- c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- d. effettuare le operazioni di lavoro in una sequenza chiusa e separarle nel tempo e nello spazio dalle operazioni simili concernenti i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
- e. a scopi di ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e particelle, mettere a sua disposizione la contabilità, le pezze giustificative necessarie e i certificati di importazione e dargli tutte le informazioni utili.

² L'impresa di importazione deve poter documentare ogni invio importato nei confronti dell'ente di certificazione.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

Art. 27 Imprese di commercializzazione

¹ Le imprese di commercializzazione devono:

- a. poter presentare le pezze giustificative di un'impresa certificata di produzione, di preparazione o d'importazione che attestano la provenienza di tutti i prodotti rientranti nella presente ordinanza;
- b. immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
- c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza.

² Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

Art. 27a⁶¹ Esigenze specifiche per il controllo di prodotti d'origine animale

¹ Per la produzione di carne, occorre procedere a tutti i controlli, a tutti gli stadi della produzione dalla macellazione, passando per il trinciamento e qualsiasi altra preparazione fino alla vendita al consumatore, necessari per provare, nella misura in cui la tecnica lo permetta, la tracciabilità dei prodotti animali lungo la catena di produzione, trasformazione e preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità responsabile del condizionamento finale e /o etichettatura.

² Per i prodotti animali diversi dalla carne, altre disposizioni che permettono di provarne la tracciabilità sono fissate nell'allegato 1.

Sezione 2: Enti di certificazione**Art. 28** Esigenze

¹ Gli enti di certificazione devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁶² sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

² Devono disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di controllo (programma di controllo tipo). In tale ambito occorre segnatamente fissare criteri accessibili al pubblico e imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità. Le esigenze minime sono fissate nell'allegato 1.⁶³

Art. 29 Enti di certificazione esteri

¹ Previa consultazione del Servizio svizzero di accREDITAMENTO, l'Ufficio ammette gli enti di certificazione esteri all'esercizio dell'attività sul territorio svizzero, se gli stessi provano che hanno una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

² Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:

- a. possono adempiere le esigenze previste nell'articolo 28 capoverso 2;
- b. possono assumere gli obblighi previsti nell'articolo 30;
- c. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

³ È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995⁶⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio.

⁴ L'Ufficio può rilasciare riconoscimenti limitati nel tempo e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all'ente di certificazione gli oneri seguenti:

- a. consentire i controlli dell'Ufficio sulle attività esercitate in Svizzera e cooperarvi;

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁶² RS **946.512**

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁶⁴ RS **946.51**

- b. dare all'Ufficio informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Svizzera;
- c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unicamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
- d. concordare precedentemente con l'Ufficio qualsiasi modifica dei fatti importanti per il riconoscimento;
- e. contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

⁵ L'Ufficio può annullare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono soddisfatti.

Art. 30 Obblighi

¹ Oltre alle ispezioni non annunciate, l'ente di certificazione effettua almeno un controllo annuo completo delle imprese e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui. Può prelevare campioni per provare l'eventuale presenza di residui di sostanze ausiliarie non autorizzate in virtù della presente ordinanza. Se vi è il sospetto che siffatte sostanze siano state utilizzate, il prelievo è obbligatorio.

² Se non tutta l'azienda produce biologicamente (art. 7 o 9), l'ente di certificazione prende provvedimenti adeguati di controllo, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui di materie ausiliarie non autorizzate. Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti queste misure di controllo.

³ Ogni ispezione o controllo deve essere oggetto di un rapporto controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa interessata.

⁴ Gli enti di certificazione tengono a giorno un elenco delle imprese sottoposte al loro controllo, il quale indica segnatamente:

- a. il nome e l'indirizzo dell'impresa;
- b. il tipo di attività e di prodotti;
- c. nel caso di aziende biologiche, tutte le particelle e il momento in cui prodotti non autorizzati sono stati utilizzati per l'ultima volta su di esse.

⁵ Gli enti di certificazione trasmettono all'Ufficio, al più tardi il 31 gennaio, l'elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell'anno precedente e quelle iscritte per l'anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi.

⁶ Notificano alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale le infrazioni che potrebbero comportare misure amministrative di cui all'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998⁶⁵ sull'agricoltura.⁶⁶

Capitolo 6:⁶⁷ ...

Art. 31

Capitolo 7:⁶⁸ ...

Art. 32

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 33 Ufficio federale dell'agricoltura

¹ L'Ufficio federale:⁶⁹

- a. tiene un elenco che indica il nome e l'indirizzo delle imprese sottoposte alla procedura di controllo;
- b. tiene un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
- c. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
- d.⁷⁰ informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998⁷¹ sull'agricoltura.

² Sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accREDITAMENTO. Può emanare istruzioni.

³ Può far capo ad esperti.

Art. 34 Cantoni

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze di esecuzione secondo la legislazione relativa alle derrate alimentari.

⁶⁵ RS 910.1

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁶⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

⁷¹ RS 910.1

² Se i chimici cantonali constatano infrazioni all'articolo 18*b* della legge sull'agricoltura⁷² nel loro campo di competenza ne informano l'Ufficio e gli enti di certificazione.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 35

L'ordinanza del 24 gennaio 1996⁷³ sui contributi a fini ecologici è modificata come segue:

Art. 23 Agricoltura biologica

...

Art. 24 cpv. 2^{bis}

...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 36 Produzione, preparazione e commercializzazione

¹ La designazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 può essere utilizzata:

- a. per i prodotti ottenuti in deroga alla presente ordinanza, fino al 30 giugno 1998;
- b. per i prodotti preparati in deroga alla presente ordinanza, fino al 31 dicembre 1998.

² Se non si può ragionevolmente pretendere da un'impresa di trasformazione la conversione del procedimento di trasformazione entro 31 dicembre 1998, l'Ufficio le può prorogare il termine fissato nel capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 1999.

³ I documenti commerciali e il materiale di promozione delle vendite devono essere adattati alle esigenze fissate nella presente ordinanza al più tardi il 31 dicembre 1998.

⁴ Se un prodotto designato secondo l'articolo 2 capoverso 1, preparato prima del 31 dicembre 1998 o nell'ambito di una proroga ai sensi del capoverso 2, non risponde alle esigenze fissate nella presente ordinanza, esso può essere venduto ai consumatori soltanto fino al 31 dicembre 2000.

⁷² [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]. Vedi ora la L del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS 910.1).

⁷³ [RU 1996 1007 1842, 1997 2458. RU 1999 295 art. 6 lett. b].

Art. 37 Aziende biologiche esistenti

Se un'azienda prova mediante certificati riconosciuti che rispondeva, per l'essenziale, alle esigenze fissate nei capitoli 2 e 5 della presente ordinanza da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della stessa, d'intesa con l'ente di certificazione essa può rinunciare ad apporre sui suoi prodotti la menzione di conversione prevista nell'articolo 20 capoverso 1.

Art. 38 Viticoltura e produzione di materiale di moltiplicazione

¹ Singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda fino al 31 dicembre 2006, nella misura in cui per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD^{74,75}

² Il disciplinamento di cui al capoverso 1 si applica al materiale di moltiplicazione fino al 31 dicembre 1998.

³ L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non autorizzate. Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti.

⁴ L'ente di certificazione notifica all'Ufficio federale le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo.⁷⁶

Art. 39 Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione

Fino al 31 dicembre 2003, le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione che non sono prodotti secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 possono essere utilizzati se è provato che sul mercato non è disponibile materiale per una varietà appropriata.⁷⁷ In questo caso occorre possibilmente utilizzare materiale che non è stato trattato con concimi e prodotti fitosanitari non autorizzati. Queste eccezioni devono essere notificate all'ente di certificazione. L'Ufficio può emanare pertinenti istruzioni.

Art. 39^{a78} Esonero dall'obbligo di osservare determinate esigenze in materia di detenzione di animali

¹ Se non si può ragionevolmente esigere da un'azienda o da un'impresa di trasformazione che essa rispetti, a partire dal 1° gennaio 2001, tutte le prescrizioni in materia di detenzione di animali o di fabbricazione di prodotti di origine animale, l'Ufficio federale può, su domanda, esonerare l'azienda o l'impresa dall'obbligo di rispettare singole prescrizioni fino al 31 dicembre 2001 al più tardi.

⁷⁴ **RS 910.13**

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

⁷⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

² Per singole categorie di animali da reddito, le aziende biologiche possono derogare alle disposizioni della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2001. Gli animali da reddito detenuti in questo modo e i loro prodotti non possono essere contrassegnati come prodotti biologici.⁷⁹

Art. 39b⁸⁰ Termini di conversione

Il lasso di tempo anteriore al 1° gennaio 2001, durante il quale detentori di bestiame hanno rispettato le norme generalmente ammesse dell'agricoltura biologica nella detenzione di animali è computato nei termini di conversione di cui agli articoli 8 e 9, se gli esercenti provano all'ente di certificazione che il loro sistema di detenzione era conforme alle norme durante detto lasso.

Art. 39c⁸¹ Rispetto di norme generalmente ammesse per la detenzione di animali

Le norme generalmente ammesse dell'agricoltura biologica sono rispettate fino all'emanazione di prescrizioni relative alla detenzione di animali secondo l'articolo 15 capoverso 3.

Art. 39d⁸² Stabulazione fissa

¹ D'intesa con l'ente di certificazione, i bovini e i caprini possono essere tenuti attaccati, fino al 31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:⁸³

- a. le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all'aria aperta siano rispettate; e
- b. siano tenuti su superfici coperte di una lettiera abbondante e siano governati individualmente.

² Se per la detenzione di caprini ci si avvale della disposizione transitoria di cui al capoverso 1, i prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.⁸⁴

Art. 39e⁸⁵ Rispetto delle norme generalmente ammesse in materia di alimenti per animali

Le norme generalmente ammesse devono essere rispettate in questo campo fino all'emanazione delle prescrizioni in materia di designazione e di controllo per gli alimenti per animali secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c.

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 apr. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1321).

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

Art. 39^{f86} Acquisto di animali da reddito

¹ Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, fino al 31 dicembre 2003 è lecito acquistare animali provenienti da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo:

- a. le galline ovaiole fino all'età di 18 settimane;
- b. i pulcini destinati all'ingrasso se sono stabulati al più tardi 3 giorni dopo la loro nascita;
- c. gli animali delle specie Bubalus e Bison a partire dal loro svezzamento fino all'età di 6 mesi;
- d. i vitelli a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 6 mesi;
- e. gli equini a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 9 mesi;
- f. gli ovini e i caprini a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 45 giorni;
- g. i suinetti di 25 kg al massimo a partire dal loro svezzamento.

² Fino al 31 dicembre 2003, i lassi di tempo durante i quali gli animali da reddito acquistati devono essere tenuti nell'azienda affinché possano essere considerati prodotti biologici sono i seguenti:

- a. 4 mesi per i suini;
- b. 3 mesi per gli animali da latte.

Art. 39^{g87} Utilizzazione ulteriore di marchi

In deroga all'articolo 2 capoverso 6, è lecito continuare a utilizzare fino al 1° luglio 2006 i marchi contenenti designazioni menzionate nell'articolo 2, nella designazione e nella pubblicità per i prodotti non conformi alla presente ordinanza, per quanto:

- a. il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 1998; e
- b. il marchio sia in ogni momento provvisto di un'indicazione chiara e ben leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.

Art. 39^{h88} Animali da trasferimento di imbrioni

Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima del 1° gennaio 2001 possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2491).

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3542).

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 40

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

*Allegato I*⁸⁹

(art. 9 cpv. 3, 25 cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 27a cpv. 2 e 28 cpv. 2)

Disposizioni relative alla procedura di controllo

A. Produzione agricola

A.I. Produzione vegetale e prodotti vegetali

1. All'inizio di una procedura di controllo, l'ente di certificazione e il produttore allestiscono di comune intesa un rapporto che deve contenere gli elementi enumerati qui appresso. Queste disposizioni si applicano per analogia alle imprese che si limitano alla raccolta di piante selvatiche:
 - a. una descrizione completa dell'azienda con i luoghi di immagazzinamento dei prodotti, delle materie ausiliarie e dei concimi aziendali, gli apparecchi di applicazione, gli edifici d'esercizio, le tenute e/o le aree di raccolta come pure, eventualmente, i luoghi in cui si svolgono determinate operazioni di trasformazione o d'imballaggio;
 - b. i provvedimenti da adottare nell'azienda per garantire il rispetto della presente ordinanza;
 - c. in caso di raccolta di piante selvatiche, le garanzie del produttore e, all'occorrenza, anche di terzi, affinché sia provato che da almeno tre anni sulle superfici di cui trattasi non siano utilizzati prodotti non autorizzati;
 - d. la data alla quale prodotti incompatibili con le prescrizioni della presente ordinanza sono stati utilizzati per l'ultima volta sulle particelle, nei locali e/o nelle aree di raccolta di cui trattasi;
 - e. in caso di conversione per tappe, anche un piano di conversione secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a, nonché una documentazione vertente su:
 - i provvedimenti di produzione e i flussi di merci dell'insieme dell'azienda.
 - i provvedimenti di produzione presi per evitare la dispersione di materie ausiliarie non autorizzate e garantire che i flussi di merce derivanti da modi di produzione diversi siano separati,
 - la delimitazione delle superfici coltivate diversamente.
2. Il rapporto (segnatamente la parte di cui al n. 1 lett. a) deve essere aggiornato periodicamente.
3. Il produttore deve presentare ogni anno il suo piano di coltura all'ente di certificazione.
4. La contabilità deve contenere le pezze giustificative necessarie all'ente di certificazione per verificare:

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). Aggiornato giusta il n. II dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

- a. l'origine, il genere e la quantità dei materiali acquistati nonché la loro utilizzazione;
- b. il genere, la quantità e gli acquirenti di tutti i prodotti agricoli venduti o la quantità di prodotti smerciati direttamente.

Se l'azienda biologica trasforma essa stessa i suoi prodotti agricoli, la contabilità deve contenere le informazioni menzionate nella sezione B numero 2 lettera c.

5. I prodotti possono essere trasportati verso altre imprese, comprese quelle dei grossisti e dei dettaglianti, soltanto in imballaggi o in recipienti adeguati. Questi ultimi devono essere chiusi in modo tale che il loro contenuto non possa essere scambiato. La loro etichetta, indipendentemente dalle altre indicazioni richieste dalla legislazione, deve contenere le informazioni seguenti:
 - a. il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto o, se è indicato un altro venditore, una menzione che permetta al destinatario e all'ente di certificazione di rintracciare con certezza il responsabile della produzione;
 - b. la designazione del prodotto con riferimento all'agricoltura biologica.
6. Tuttavia, la chiusura degli imballaggi e dei recipienti non è richiesta se i prodotti:
 - a. sono trasportati da un produttore verso un'impresa pure sottoposta alla procedura di controllo secondo il capitolo 5;
 - b. qualora non siano imballati, sono accompagnati da un documento che dà le indicazioni previste sotto il numero 5; e
 - c. si trovano in imballaggi o recipienti muniti di un'etichetta contenente le indicazioni previste sotto il numero 5.
7. Se un'azienda che pratica la frutticoltura o la viticoltura o che procede a una conversione per tappe non coltiva tutte le particelle secondo le norme di produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per mezzi di produzione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono pure sottoposti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 1-4. Di massima, soltanto i vegetali nettamente distinguibili possono essere coltivati su queste particelle.

Eccezionalmente, le stesse varietà possono essere coltivate nella stessa azienda secondo norme differenti di produzione nel caso della viticoltura, della produzione di materiale di moltiplicazione e su superfici la cui destinazione alla ricerca agronomica è stata ammessa, se:

 - a. sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti provenienti da unità diverse siano sempre separati. Questi provvedimenti devono essere stati approvati dall'ente di certificazione;
 - b. l'ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta;
 - c. l'ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta, sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle

caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. qualità, colore, peso medio, ecc.).

A.II. Animali e prodotti animali derivanti dalla detenzione di animali da reddito

1. Al momento dell'adozione del disciplinamento dei controlli legati ai prodotti animali, il produttore e l'ente di certificazione o di controllo stabiliscono:
 - a. una descrizione completa degli edifici destinati alla detenzione di animali, delle uscite (pascolo, corte, aree con clima esterno) ed eventualmente dei locali di deposito, di condizionamento e di trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei mezzi di produzione;
 - b. una descrizione completa degli impianti per l'immagazzinamento dei concimi aziendali;
 - c. un inventario dei contratti esistenti di presa a carico di concimi aziendali;
 - d. un piano di gestione per l'unità di produzione animale biologica (segnatamente gestione dell'alimentazione, della riproduzione, della salute ecc.),
 - e. tutte le misure concrete che il produttore deve prendere per assicurare il rispetto della presente ordinanza.
2. Questa descrizione e le misure considerate sono indicate in un rapporto di controllo firmato dal produttore di cui trattasi.
3. Inoltre, il produttore si impegna, nel rapporto precitato, a dirigere la sua azienda conformemente alla presente ordinanza e a accettare, in caso di infrazione, l'applicazione dei provvedimenti di rettifica e di sanzione decisi dall'ente di certificazione.
4. Le esigenze generali di controllo fissate nell'allegato 1 parte A I, numeri 1, 4, 5, 6 e 7 per i vegetali e i prodotti vegetali si applicano per analogia agli animali e ai prodotti animali.
5. In deroga alle precedenti norme, l'immagazzinamento di medicinali veterinari allopatrici è autorizzato nell'azienda per quanto siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di un trattamento, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti in un giornale dei trattamenti.
6. Gli animali devono essere identificabili in ogni momento, individualmente per quanto concerne i grandi mammiferi, individualmente o per effettivi per quanto concerne il pollame e i piccoli mammiferi.
7. In virtù dell'ordinanza del 18 agosto 1999⁹⁰ concernente la banca dati sul traffico di animali (stato 26 ottobre 1999), qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro di tutti gli ungulati tenuti nella sua azienda. Per gli altri

⁹⁰ RS 916.404

animali, devono essere tenuti libri di detenzione sotto forma di un registro; essi devono in ogni momento restare accessibili nella sede dell'azienda all'autorità di controllo e all'ente di certificazione.

Questi registri, intesi a dare una descrizione completa del sistema di gestione dell'effettivo, devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. le entrate di animali, per specie: origine e data di entrata, periodo di conversione, marco d'identificazione, antecedenti veterinari;
 - b. le uscite di animali: età, numero in caso di macellazione, marco di identificazione e destinatario;
 - c. le perdite eventuali di animali e i loro motivi;
 - d. gli acquisti di alimenti per categoria di animali;
 - e. la profilassi, gli interventi terapeutici e le cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura del prodotto di trattamento, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario per le cure con motivazione e termini di attesa da rispettare per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti animali.
8. L'ente di certificazione stabilisce adeguate esigenze di controllo per le aziende che, di una categoria di animali da reddito, detengono soltanto animali che:
- a. non comportano alcun carattere commerciale;
 - b. non sono stati annunciati in vista di contribuiti-URA; e
 - c. i cui prodotti non sono commercializzati.

Tali esigenze di controllo devono corrispondere per analogia alle disposizioni del presente allegato

B. Preparazione e importazione

1. All'inizio della prima procedura di controllo l'impresa e l'ente di certificazione:
 - a. allestiscono una descrizione completa dell'impresa e della sua attività, indicando gli impianti che servono a preparare e a immagazzinare i prodotti agricoli;
 - b. fissano tutte le misure concrete che devono essere prese nell'impresa per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre segnatamente prendere misure concrete atte a impedire l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei prodotti che ne risultano e di prodotti irradiati.

Questa descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa.

Inoltre, la persona responsabile s'impegna nel rapporto:

- a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente ordinanza e ad accettare le misure necessarie in caso d'infrazione;

- a badare che l'ente di certificazione abbia accesso a tutti gli impianti di immagazzinamento utilizzati.
2. La contabilità dell'impresa deve contenere:
 - a. le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merci in questione;
 - b. i certificati di conformità;
 - c. le indicazioni concernenti la natura, la quantità e il destinatario della partita di merci;
 - d. le indicazioni concernenti l'origine, la natura e la quantità delle merci, degli ingredienti e degli ausiliari tecnologici che sono stati forniti;
 - e. la composizione e il procedimento di fabbricazione dei prodotti trasformati.
 3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Il risultato di questo controllo deve figurare con precisione nella contabilità prevista nella parte B numero 2. Se non vi è certezza che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nell'ambito dell'agricoltura biologica. Questa disposizione si applica per analogia alle importazioni.
 4. Le aziende biologiche che preparano i loro prodotti e/o prodotti esterni all'azienda possono essere controllate dall'ente di certificazione nell'ambito della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda.
 5. I dettaglianti che preparano unicamente prodotti biologici per il proprio uso possono essere controllati dal chimico cantonale nell'ambito della procedura ordinaria di controllo. Devono soddisfare per analogia alle esigenze di controllo.

C. Commercializzazione

1. L'impresa
 - a. allestisce una descrizione completa dell'impresa e della sua attività, indicando gli impianti che servono a immagazzinare i prodotti agricoli;
 - b. prende tutte le misure concrete per garantire il rispetto della presente ordinanza.
2. I documenti che attestano la provenienza dei prodotti devono contenere:
 - a. le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merce di cui trattasi;

- b. i certificati di conformità.
3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A, numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Se non vi è certezza che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere venduti soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nel quadro dell'agricoltura biologica.

*Allegato 2*⁹¹
(art. 32)

⁹¹ Abrogato dal n. II dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 399).